



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.18/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PEF TARIFFA TARI ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	GAZZANIGA PIETRO	Sì	
3	BOVONE GIANLUIGI	Sì	
4	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
6	SALVIA GIACOMO	Si	
7	COGO PAOLA	Sì	
8	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
9	MADONIA TONINELLO UGO	No	Si
10	PIZZO ELEONORA	Sì	
11	SANTORO FRANCESCO	Sì	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PEF TARIFFA TARI ANNO 2020

PREMESSO che

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, e ulteriormente modificato dal D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 ha previsto che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. [...]"*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto*

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*

CONSIDERATO CHE

- la nuova disciplina introdotta da ARERA, ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, prevedendo all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che *“Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti”*,
- ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti*

competenti secondo la normativa vigente” e sul territorio Comunale è presente, anche con il ruolo di ETC, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani

- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *“il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia”*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 ha comportato regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO CHE il Consorzio di Bacino, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato le pertinenti determinazioni e ha trasmesso il piano economico finanziario validato;

VISTO lo schema di piano economico finanziario redatto sulla base del modello di cui all'appendice 1 dell'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, allegato alla presente;

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, deve essere applicata la condizione in base alla quale il rapporto tra gettito derivante dalla tariffa variabile dell'anno 2020 e gettito imputato alla quota variabile nel 2019 non debba essere inferiore dell'80% né superiore del 120%;

Rilevato che il gettito 2020 derivante dalla parte variabile, con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, costituisce il ...% della quota variabile dell'anno 2019 e pertanto la condizione di cui al punto precedente può considerarsi rispettata;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019

CONSIDERATO CHE

- il suddetto regolamento prevede l'applicazione, dal 01/01/2020, della tassa rifiuti puntuale determinata sulla base del numero di conferimenti registrati nel corso dell'anno;
- a seguito dell'emergenza sanitaria e alle conseguenti indicazioni fornite Regione Piemonte con la comunicazione ad oggetto *“Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all'emergenza. Indicazioni e chiarimenti regionali”*, nel corso dell'anno il Consorzio di Bacino ha dato indicazioni al soggetto gestore della raccolta di provvedere al ritiro anche degli eventuali rifiuti conferiti in sacchi non conformi e ciò per evitare eventuali criticità legate al mancato ritiro dei rifiuti durante la fase emergenziale;
- alla luce di quanto sopra le letture dei conferimenti non sono state omogenee sul territorio comunale e sono riprese a pieno regime solo da luglio 2020

RITENUTO quindi opportuno, alla luce della complessa situazione verificatasi nel corso del corrente anno, rinviare l'applicazione della tariffazione puntuale all'anno 2021;

VISTI i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di cui al DPR 158/1999, come da tabella allegata;

VISTE le tariffe elaborate sulla base dei dati dell'appendice 1 e dei ka, kb, kc e kd scelti, come da tabella allegata;

VISTO l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013 che prevede *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

CONSIDERATA la necessità di riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sottoposte alla chiusura obbligatoria durante il periodo di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";*

CONSIDERATO CHE con deliberazione del consiglio 7 del 11/06/2020 per l'anno 2020 si è deciso di emettere un acconto Tari 2020 pari a circa il 70% del gettito presunto sulla base delle tariffe 2019 con scadenza rate 16/07/20 e 16/09/20 e che occorre fissare la scadenza del saldo TARI 2020;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa*

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

Presenti: 10 (assente è il Sig. Ugo Toninello Madonia, consigliere comunale di minoranza).

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2020, le tariffe TARI così determinate nell'allegato alla presente Deliberazione;
2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
3. di fissare la scadenza per il pagamento del saldo della Tassa Rifiuti 2020 alla data del 16/12/2020;
4. di rinviare all'01/01/2021 l'entrata in vigore del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con commisurazione puntuale
5. di prevedere, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sottoposte alla chiusura obbligatoria durante il periodo di emergenza sanitaria nella misura del 25% della parte variabile della tariffa;
6. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
9. Quindi, il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma separata ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii., ed avente il seguente risultato:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18/2020
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PEF TARIFFA TARI ANNO 2020

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 30.09.2020

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 21.10.2020 al 05.11.2020

Frugarolo, li 21.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii